

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Non ho difficoltà di ammetterla.

Presidente. Allora mi mandino questa aggiunta.

In seguito dunque alle dichiarazioni del ministro e della Commissione l'articolo è così modificato:

« Art. 44. Tutti gli atti del procedimento avanti il Collegio dei *probi-viri*, tanto in sede conciliativa che in via contenziosa, e tutti i provvedimenti di qualunque natura dal Collegio stesso emanati, nonchè le relative copie da rilasciarsi alle parti, sono esenti da tasse di bollo e registro.

« Gli atti scritti e documenti che venissero prodotti dalle parti al Collegio dei *probi-viri*, compreso il mandato speciale di cui all'articolo 32, sono pure esenti da tasse di bollo e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione in termine fisso.

« La disposizione dell'articolo 63 della legge di registro 13 settembre 1874, n. 2076 non è applicabile alle convenzioni verbali enunciate nelle sentenze della Giuria.

« Però non si può far uso dei verbali di conciliazione che pongono in essere una convenzione per un valore superiore a lire trecento o per un valore indeterminato, che non rimanga estinta col verbale medesimo, senza che siano registrati, secondo la natura della convenzione, ai termini della legge di registro, e le relative copie da rilasciarsi a tale scopo sono soggette alla tassa di bollo da lire una, oltre i decimi. »

Agnini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Agnini. Come un naufrago si attacca anche alle coltella taglienti, così io mi appiglio all'emendamento presentato a quest'articolo dal collega Ruggieri, giacchè in esso si rispecchia se non...

Presidente. Scusi, Ella parla di un articolo 45-bis aggiuntivo; ora siamo all'articolo 44...

Agnini. Sta bene; aspetterò.

Presidente. Metto a partito l'articolo 44. Chi lo approva sorga.

(È approvato).

« Art. 45. Le disposizioni della presente legge non sono applicabili ai direttori, agli amministratori, agli impiegati ed agli operai

addetti agli stabilimenti e cantieri dello Stato. »

(È approvato).

Ora viene un articolo 45-bis proposto dall'onorevole Ruggieri Ernesto, il quale articolo suona così:

« Le disposizioni della presente legge potranno essere applicate all'industria agricola previo favorevole parere del Consiglio Provinciale in quei Comuni che, con deliberazione di Consiglio, ne facciano richiesta. »

A questo articolo 45-bis è proposto un emendamento dall'onorevole Nicolosi, concepito nei seguenti termini:

« All'articolo 45-bis proposto dal deputato Ruggieri Ernesto, dopo le parole: Le disposizioni della presente legge, aggiungere: in quanto riguardano l'ufficio conciliativo dei *probi-viri*, ecc. ecc. »

Ora io credo che l'onorevole Agnini non era presente, quando si iniziò questa discussione, altrimenti saprebbe che fu approvato dalla Camera un ordine del giorno, con cui s'invita il Governo a presentare un disegno di legge per applicare l'istituzione dei *probi-viri* anche alle industrie agricole.

È chiaro, quindi, che, essendo stata, con quest'ordine del giorno, rimandata questa applicazione ad una legge successiva, non può la medesima essere introdotta in quella che discutiamo.

È presente l'onorevole Ruggieri Ernesto?

(È presente).

Ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento aggiuntivo.

Ruggieri Ernesto. Avevo presentato una aggiunta al disegno di legge non tanto per lamentare il difetto di parzialità di questa legge, la quale non riguarda altro che gli operai delle grandi industrie, i quali dopo tutto non hanno bisogno di tutela, sapendo difendersi da loro all'occorrenza, quanto perchè il Ministero potesse, con questo articolo, secondo un principio di giustizia, estendere questa legge anche alle classi agricole, cioè, a quelle classi che hanno maggior bisogno di difesa. Ma non parve opportuno al Governo ed alla Commissione di accettare l'articolo temendo di portare un così grande mutamento alla legge in esame, tanto da renderne difficile l'approvazione del Senato. Se debbo dire tutto il mio pensiero, il Senato in questa legge